

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1742

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati il 18 maggio 1995 in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati PARISI (725); VALENSISE, MORSELLI, MITOLO, FINI, TREMAGLIA, AMORUSO, RALLO, DELLA ROSA, MENIA e CARDIELLO(753)

(V. Stampati Camera n. 725 e 753)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 maggio 1995

Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Possono accedere alla nomina ad ufficiale e sottufficiale del Corpo militare della Croce rossa italiana (CRI) coloro i quali abbiano prestato il servizio di leva, qualora ne siano obbligati.

Art. 2.

1. Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo militare della CRI i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora soddisfatto gli obblighi di leva, sono esonerati, a domanda, da tale obbligo, purché abbiano svolto precedentemente un periodo di servizio, anche a più riprese, nell'ambito del Corpo militare della CRI, di durata complessivamente non inferiore a quella prevista per il servizio di leva.

2. L'esercizio, da parte degli interessati, della facoltà di avvalersi dell'esonero ai sensi del comma 1, deve essere annotato sulla documentazione matricolare dei singoli, custodita dai competenti distretti militari e dalle capitanerie di porto.